



**N. 57-A**

*Relazione orale*  
Relatore FORNARO

## **TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 2 agosto 2016

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

**d’iniziativa dei senatori AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNÀ,  
CUCCA, D’ADDA, FEDELI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, PAGLIARI,  
PEZZOPANE e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

## INDICE

Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Amati ed altri e  
testo proposto dalla Commissione ..... » 5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: TORRISI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

23 febbraio 2016

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZANONI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

14 aprile 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Tale divieto vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera *a*).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, **direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile**, svolgano attività di **costruzione**, produzione, **sviluppo, assemblaggio**, riparazione, **conservazione, impiego**, utilizzo, **immagazzinaggio**, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, **trasferimento** o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, **di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.**

2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.

3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

Art. 2.  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le banche, le SIM, le società di gestione del risparmio, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.  
(Definizioni)

1. *Identico*:

a) «intermediari abilitati»: le **società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane**, le banche **italiane**, le società di gestione del risparmio (**SGR italiane**), le **società di investimento a capitale variabile (SICAV)**, gli intermediari finanziari **iscritti nell'elenco** di cui all'articolo **106** del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **ivi inclusi i confidi**, le **banche di Paesi membri dell'Unione europea**, le **imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea**, le **banche extracomunitarie**, gli **agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze**, **nonché** le **fondazioni di origine bancaria** e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario **effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero**, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

*d)* «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

*e)* «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

Art. 3.

*(Compiti della Banca d'Italia)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d)* *identica*;

*e)* «munizioni e submunizioni *cluster*»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, **fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione**;

*f)* «organismi di vigilanza»: **la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera *a)*.**

Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro**, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanzia-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*. Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

(*Verifiche*)

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento della produzione, utilizzo, **assemblaggio**, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, **i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.**

**2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.**

Art. 4.

(*Compiti degli intermediari*)

**1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.**

Art. 5.

(*Verifiche*)

1. Al fine di verificare il rispetto **dei divieti** di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

Art. 5.

(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino il divieto di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Gli organismi di vigilanza, come definiti dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2, provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.**

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino **i divieti** di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **150.000** a euro **1.500.000**, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino **i divieti** di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **50.000** a euro **250.000**.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Amati ed altri*)

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



